



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto di attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni GFCM/46/2023/2, GFCM/46/2023/3 e GFCM/46/2023/4 adozione della taglia minima per le specie gambero rosso (ARS) e gambero viola (ARA) pescati nelle GSA da 12 a 16 (Canale di Sicilia), GSA da 19 a 21 (Mare Ionio) e GSA da 24 a 27 (Mar di Levante).

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il Regolamento (UE)n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2;

VISTO il Regolamento (UE) n.2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i Regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n.2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

VISTI in particolare gli allegati IV, V, VI e VII del predetto Regolamento che stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci autorizzati a pescare stock demersali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 98;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980);

VISTO il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l’incarico di Direttore generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

VISTO il Decreto Ministeriale n°124436 del 18 marzo 2025 recante “Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l’utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2025”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 166109 del 20 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO il Decreto direttoriale n. 166021 del 20 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

VISTO il Decreto direttoriale n. 166290 del 20 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

VISTA la Raccomandazione GFCM/46/2023/2 sulla definizione di una taglia minima di riferimento per la conservazione del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16);

VISTA la Raccomandazione GFCM/46/2023/3 sulla definizione di una taglia minima di riferimento per la conservazione del gambero rosso e del gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21);

VISTA la Raccomandazione GFCM/46/2023/4 sulla definizione di una taglia minima di riferimento per la conservazione del gambero rosso e del gambero viola nel Mar di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27);

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dalle soprarichiamate Raccomandazioni GFCM adottando la definizione di una taglia minima di riferimento pari a 25 mm per le specie gambero rosso (ARS) e di gambero viola (ARS) nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21) e nel Mar di Levante (GSA da 24 a 27)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

Articolo unico

1. In attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni GFCM/46/2023/2, GFCM/46/2023/3 e GFCM/46/2023/4 è stabilita una taglia minima di conservazione di 25 mm (lunghezza del carapace) per le specie gambero rosso (ARS) e gambero viola (ARA) pescati nelle GSA da 12 a 16 (Canale di Sicilia), GSA da 19 a 21 (Mare Ionio) e GSA da 24 a 27 (Mar di Levante).
2. Sono vietate la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita, l'esposizione da parte degli operatori della pesca professionale di esemplari di gambero rosso (ARS) e di gambero viola (ARA) di dimensione inferiore alla taglia minima di conservazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto è punita ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente Pemac III
Dr. Roberto Nepomuceno